



**Comune di VERNIO**

**Provincia di PRATO**

**REGOLAMENTO PER LA  
CONCESSIONE DI PATROCINI,  
VANTAGGI ECONOMICI E  
CONTRIBUTI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 21/12/2016**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/05/2018**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2026**

## INDICE

<b>TITOLO I – PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 1 – Principi.....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 2 – Criteri di attribuzione.....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 3 – Definizioni.....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 4 - Norme comuni.....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 5 – Beneficiari.....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 6 – Utilizzo dello Stemma comunale.....</b>	<b>8</b>
<b>TITOLO II – PATROCINIO.....</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 7 – Principi.....</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 8 - Modalità di richiesta.....</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 9 - Modalità di utilizzo del patrocinio.....</b>	<b>10</b>
<b>TITOLO III – VANTAGGI ECONOMICI.....</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 10 – Modalità di richiesta.....</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 11 – Procedimento di concessione.....</b>	<b>10</b>
<b>TITOLO IV – CONTRIBUTI.....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 12 – Programmazione e criteri di attribuzione.....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 13 – Contributi ordinari.....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 14 – Contributi straordinari.....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 15 – Rendiconto.....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 16 – Norme finali e transitorie.....</b>	<b>14</b>

## TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 – Principi

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990, e successive integrazioni e modificazioni, l'erogazione di contributi, del patrocinio e di vantaggi economici da parte del Comune a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale e volte allo sviluppo sociale, civile, culturale, artistico, sportivo ricreativo, turistico ed economico nonché alla cooperazione e sviluppo della solidarietà tra popoli<sup>1</sup>.
2. Rientrano nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del patrocinio da parte del Comune e l'utilizzo dello stemma comunale.
3. La concessione del patrocinio e l'attribuzione di contributi e di altri vantaggi economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
4. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche destinate al conseguimento di utilità sociali e di promozione dello sviluppo della comunità amministrata.
5. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
6. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.
7. I provvedimenti di attribuzione dei contributi e dei vantaggi economici devono essere ispirati al principio di responsabilizzazione del beneficiario nel corretto utilizzo delle pubbliche risorse economiche, strumentali e/o strutturali concesse.
8. Il contributo concesso non può costituire ristoro integrale delle spese e dei costi sostenuti dai beneficiari; esso costituisce concorso parziale ai costi sostenuti, tenuto conto dei ricavi conseguiti<sup>2</sup>.
9. Costituisce principio generale il divieto di elusione delle norme in materia di affidamento in concessione o appalto di servizi<sup>3</sup>.
10. Il contributo o vantaggio economico non può in alcun caso tradursi nella traslazione di imposte o tributi<sup>4</sup>.

### Articolo 2 - Criteri di attribuzione<sup>5</sup>

1. Il Comune, in attuazione dei propri programmi, sostiene, mediante la concessione di benefici, le iniziative e le attività dei soggetti che operano nelle seguenti aree o settori:
  - a) cultura, spettacolo, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

---

<sup>1</sup> Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>2</sup> Comma inserito con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>3</sup> Comma inserito con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>4</sup> Comma inserito con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>5</sup> Articolo così sostituito con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

- b) promozione del territorio;
  - c) educativa e istruzione;
  - d) promozione dei servizi turistici e del tessuto economico;
  - e) sport, giovani e del tempo libero;
  - f) impegno civile e volontariato socio/sanitario;
  - g) protezione civile;
  - h) tutela dell'ambiente e delle specie animali;
  - i) promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica;
  - j) altre aree o settori di interesse per la collettività.
2. I patrocini, i contributi e altri vantaggi economici sono concessi in relazione:
- a) alla valenza dell'iniziativa, dell'evento, delle attività e delle ricadute sul territorio e sull'immagine del Comune;
  - b) alla significatività dell'iniziativa, dell'evento, delle attività in relazione alle politiche, alle finalità agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento, salvo per quanto non diversamente disciplinato ed in quanto compatibile, le seguenti fattispecie:
- a) attribuzione di benefici economici espressamente e completamente disciplinati da atti normativi comunitari, statali, regionali e provinciali, o da specifici regolamenti comunali;
  - b) attribuzioni di benefici economici disciplinati da atti generali e bandi di altri Enti, di cui il Comune è mero esecutore in qualità di erogatore o pagatore (anche se cofinanziatore);
  - c) attribuzione di benefici di natura corrispettiva di prestazioni a favore dell'Ente;
  - d) attribuzione di benefici che siano espressamente previsti in atti convenzionali previgenti;
  - e) benefici, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa ed a causa di tale partecipazione;
  - f) somme, comunque qualificate, erogate dal Comune ad altri Enti pubblici, a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite.

### **Articolo 3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- PER “PATROCINIO”: l'adesione simbolica del Comune di Vernio ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la comunità e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere Il Comune di Vernio, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;
  - PER “VANTAGGIO ECONOMICO”: la concessione di una prestazione di servizi ovvero la concessione di strutture o beni di proprietà o in uso dell'amministrazione comunale, di cui viene indicato il valore economico. In particolare sono considerati vantaggi economici:
    - l'utilizzazione di attrezzature di proprietà comunale, la stampa di materiale pubblicitario presso il Comune e ogni altra spesa a carico del bilancio comunale, da quantificarsi secondo i valori correnti;

- l'impiego di personale dipendente dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di attività connesse all'evento e debitamente autorizzate dal Responsabile. Per tali prestazioni si ritiene concesso un vantaggio pari al compenso spettante al personale stesso. Il numero complessivo di ore lavorative viene attestato dal responsabile del servizio cui il personale è assegnato. Non sono da considerarsi vantaggio economico le prestazioni svolte in occasione di manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità, l'utilizzo di personale comunale;
- l'utilizzo episodico di sale e spazi di proprietà o in uso dell'Amministrazione comunale. Per tale utilizzo si ritiene concessa un vantaggio economico corrispondente al valore indicato nel tariffario del Comune, se presente, o a quello determinato con apposito atto dal responsabile preposto alla gestione del patrimonio;
- PER "CONTRIBUTO": l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e/o nella programmazione dell'Amministrazione attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione. Il contributo può essere ordinario, cioè erogato a favore di attività o iniziative previa partecipazione ad appositi bandi annuali, oppure straordinario, cioè erogato a favore di iniziative per le quali i promotori non hanno partecipato ai bandi, ma ritenute comunque dall'Amministrazione meritevoli di sostegno<sup>6</sup>.
- PER "ATTIVITÀ CON FINI DI LUCRO": quelle svolte con lo scopo di ricavare un profitto. Non rientra nelle finalità di lucro l'esercizio di attività commerciali a condizione che per Statuto o per decisione da parte dei competenti organi sia previsto che il soggetto richiedente non distribuisca utili ai soci e che gli stessi utili siano destinati a finalità pubbliche.

#### **Articolo 4 - Norme comuni**

1. Il patrocinio, i contributi ed i vantaggi economici possono essere concessi per attività, iniziative e progetti con le seguenti caratteristiche:
  - a) che abbiano attinenza con gli atti di programmazione approvati e coincidenza con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità sociale;
  - b) che siano finalizzati alla crescita e alla valorizzazione della comunità locale, del Comune di Vernio e del suo territorio;
  - c) che siano aperti al pubblico;
  - d) dai quali non derivino utili per il soggetto promotore o che non abbiano scopo di lucro ad eccezione di quanto disciplinato dall'art. 5, comma 3, lettera b);
  - e) che siano realizzati prioritariamente sul territorio del Comune e a seguire sul territorio della Val di Bisenzio<sup>7</sup>.
2. Il patrocinio, i contributi ed i vantaggi economici vengono concessi al fine di sostenere ed

---

<sup>6</sup> Definizione così modificata con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>7</sup> Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

incentivare le iniziative e le attività che perseguono fini di pubblico interesse in base ai criteri indicati all'articolo 2<sup>8</sup>.

3. In aggiunta ai criteri indicati all'articolo 2, possono essere previsti, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di attribuzione in relazione alla specificità dei settori di intervento a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni<sup>9</sup>.
4. Il patrocinio, i contributi ed i vantaggi economici possono cumularsi tra di loro, in relazione a una stessa iniziativa e allo stesso beneficiario. Il mero patrocinio, senza richiesta di contributi o vantaggi economici, viene concesso dal Sindaco con proprio decreto, sulla base degli indirizzi di cui al presente Regolamento, previo parere della Giunta Comunale. La concessione del vantaggio economico o del contributo finanziario è deliberata dalla Giunta comunale, previa istruttoria dell'ufficio competente all'erogazione degli stessi<sup>10</sup>.
5. Sono escluse dalla concessione di patrocinio, vantaggio o contributo le iniziative e le manifestazioni:
  - a) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura o che abbiano fini di lucro fatto salvo quanto previsto nei Titoli successivi per ogni specifica concessione;
  - b) che siano promosse da partiti, movimenti politici o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali;
  - c) con coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente;
  - d) organizzate da soggetti il cui rappresentante legale ricopre una carica nell'organo esecutivo dell'Ente;
  - e) che siano promosse da soggetti che abbiano debiti di carattere tributario nei confronti dell'Ente.
6. Le domande di patrocinio, contributo straordinario o vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito istituzionale dell'ente<sup>11</sup>.
7. Dopo la concessione del patrocinio e/o vantaggio economico o contributo, il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, ed in particolare sui social network, la collaborazione del Comune, utilizzando la dicitura "Con (il patrocinio / il contributo / l'erogazione di vantaggio economico da parte del) Comune di Vernio", unitamente allo Stemma comunale in caso di concessione di patrocinio. La mancata pubblicizzazione del contributo o vantaggio o patrocinio concesso è causa di decadenza dai relativi benefici<sup>12</sup>.
8. Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente si impegna:
  - a) ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza;

---

<sup>8</sup> Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>9</sup> Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>10</sup> Comma così modificato con deliberazioni C.C. n. 19 del 15 maggio 2018 e n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>11</sup> Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>12</sup> Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

- b) ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio e qualora la stessa non coincida con un immobile di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza;
  - c) ad acquisire le necessarie autorizzazioni ed a presentare le previste comunicazioni in materia di organizzazione e gestione di manifestazioni pubbliche;
  - d) ad aderire a quanto previsto da protocolli di promozione della responsabilità sociale finalizzata alla prevenzione di abuso di alcool, di consumo di sostanze psicotrope nei luoghi di intrattenimento, di ludopatie, ecc.;
  - e) nel caso di contributi o vantaggi economici, a registrare nelle poste attive di bilancio il beneficio comunale<sup>13</sup>.
9. Sono sempre a carico del richiedente i costi delle prestazioni richieste a società che gestiscono servizi per conto dell'amministrazione comunale. I relativi importi concorreranno alla determinazione della spesa per l'organizzazione delle iniziative/manifestazioni.
10. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa in merito alla organizzazione e svolgimento di attività/iniziativa per le quali ha concesso patrocinio, vantaggi o contributi; è sollevata altresì da qualsiasi azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi (come da dichiarazione espressamente resa nel modulo di richiesta).
11. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario (come da dichiarazione espressamente resa nel modulo di richiesta).
12. Si applicano le norme di trasparenza di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i, comprese le ipotesi di pubblicazione quale condizione di efficacia<sup>14</sup>.

## **Articolo 5 – Beneficiari**

1. Destinatari dei benefici di cui al presente regolamento possono essere:
- a) enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino gli enti locali;
  - b) enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico ed economico che operano senza finalità di lucro e risultino iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ove previsto dalla normativa vigente;
  - c) istituzioni sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, religiose, turistiche ed economiche di interesse locale, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ordini e collegi professionali, Università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale;
  - d) persone fisiche, per la concessione di benefici limitati al patrocinio o a vantaggi

---

<sup>13</sup> Lettera aggiunta con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>14</sup> Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

economici diversi dall'erogazione di contributi finanziari, nel rispetto delle finalità del presente regolamento<sup>15</sup>.

2. Per la concessione di contributi economici sono esclusi i soggetti di cui alle lettere a), d)<sup>16</sup>.
3. Il patrocinio ed i vantaggi economici possono essere concessi:
  - a) in via ordinaria, a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro;
  - b) in deroga all'art. 4, comma 1, lettera d), l'Amministrazione può concedere i suddetti benefici per iniziative aventi scopo di lucro o a pagamento, previa valutazione del beneficio pubblico dell'iniziativa e della sua coerenza con le finalità del regolamento, quando ricorra uno dei seguenti casi:
    - quando gli utili siano devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta dell'importo, dei soggetti beneficiari e con l'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione della iniziativa;
    - quando l'iniziativa ha caratteristiche tali da promuovere il prestigio del Comune, la sua storia, l'arte, la cultura, le tradizioni, con l'impegno a presentare la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative realizzate, entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione della iniziativa;
    - per la realizzazione di interventi a favore del Comune, del suo territorio o dei cittadini, con l'esatta descrizione dell'intervento e l'indicazione della sua valorizzazione economica, con l'impegno a presentare la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative realizzate, comprensiva di tutte le voci di entrata e di spesa, in relazione all'iniziativa suddetta, entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione della iniziativa;
    - per iniziative promosse da persone fisiche o giuridiche che richiedano un vantaggio economico (ad esempio l'uso gratuito di spazi comunali, sale o piazze), valutando caso per caso la rilevanza pubblica dell'iniziativa, il rispetto delle finalità del regolamento e l'assenza di finalità lucrative prevalenti<sup>17</sup>.
4. I contributi economici possono essere concessi esclusivamente a soggetti senza scopo di lucro e per attività senza scopo di lucro, come definito dall'art. 4, comma 1, del presente regolamento. Resta esclusa la concessione di contributi finanziari a persone fisiche o a soggetti con finalità di lucro<sup>18</sup>.
5. La Giunta comunale può individuare ulteriori e diversi soggetti beneficiari che hanno un legame con il territorio o che comunque svolgono una attività di particolare interesse per la collettività e per la promozione dell'immagine del Comune.

## **Articolo 6 - Utilizzo dello Stemma comunale**

1. L'utilizzo dello stemma comunale deve essere espressamente richiesto e concesso dall'Amministrazione comunale, con il medesimo provvedimento giuntale o sindacale di concessione del patrocinio.

---

<sup>15</sup> Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>16</sup> Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>17</sup> Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>18</sup> Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

2. L'utilizzo dello stemma viene concesso in uso esclusivamente per iniziative patrocinate dal Comune di Vernio, limitatamente alla durata delle stesse e deve essere utilizzato solo ed esclusivamente dal concessionario, in osservanza delle disposizioni qui contenute.
3. È fatto assoluto divieto di utilizzo dello Stemma per le attività che sono in contrasto con le finalità istituzionali del Comune, ovvero per eventi che per contenuto, format o altri connotati costitutivi, siano suscettibili di arrecare pregiudizio al Comune stesso.
4. È fatto assoluto divieto di utilizzare lo Stemma del Comune per la produzione di materiale divulgativo e/o promo pubblicitario, prodotto in maniera seriale e con finalità commerciali: deve essere utilizzato in modo chiaro ed inequivocabile e con esclusivo riferimento all'iniziativa patrocinata.
5. Chi sprovvisto della prevista concessione di cui al presente regolamento, utilizza abusivamente lo stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.

## **TITOLO II – PATROCINIO**

### **Articolo 7 – Principi**

1. In deroga all'art 4, comma 1, lettera e), il mero patrocinio può essere concesso in via straordinaria per iniziative che si svolgono fuori dal territorio del Comune o della Val di Bisenzio nel caso in cui ne promuovano comunque il prestigio, la storia, l'arte e la cultura.
2. Il patrocinio può essere revocato su iniziativa della Giunta senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.
3. Qualora il patrocinio venisse utilizzato impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

### **Articolo 8 - Modalità di richiesta**

1. La domanda di patrocinio, redatta con le modalità di cui all'art. 4 comma 6, è presentata non meno di 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'iniziativa per cui è richiesto<sup>19</sup>.
2. In caso di richieste presentate senza l'utilizzo della modulistica predisposta, il richiedente è invitato a presentare nuovamente la richiesta, fermo restando il termine sopra indicato<sup>20</sup>.
3. La modulistica comunale deve contenere:
  - a) lo statuto e/o atto costitutivo del soggetto richiedente, oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune;
  - b) dettagliata descrizione della natura e delle caratteristiche dell'attività o dell'iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori e della sua rilevanza sociale;
  - c) indicazione del luogo e della data in cui l'iniziativa sarà svolta<sup>21</sup>.
4. La concessione o il diniego del patrocinio sono comunicati al richiedente di norma entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>20</sup> Comma inserito con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>21</sup> Comma inserito con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>22</sup> Comma inserito con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

## **Articolo 9 - Modalità di utilizzo del patrocinio**

1. Il riconoscimento del patrocinio deve essere attestato con l'inserimento della dicitura “con il patrocinio del Comune di Vernio” su tutte le comunicazioni esterne relative all'iniziativa patrocinata.
2. La concessione del patrocinio di cui al presente articolo non comporta la messa a disposizione gratuita di strutture o servizi di pertinenza dell'Ente fermo restando i vantaggi eventualmente previste da leggi e da Regolamenti vigenti, né esonera gli organizzatori e titolari delle manifestazioni dall'acquisizione delle necessarie autorizzazioni e/o presentazione delle previste comunicazioni.
3. L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.
4. La concessione del solo patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico dell'Amministrazione comunale.
5. Il Comune può revocare il proprio patrocinio a un'iniziativa, qualora gli strumenti comunicativi della stessa e le modalità di svolgimento possano incidere negativamente sull'immagine dell'Amministrazione<sup>23</sup>.
6. La concessione del patrocinio comporta per i richiedenti il rispetto delle norme in materia di sicurezza, obblighi fiscali, tutela del lavoro, e quant'altro richiesto in ragione della natura dell'attività svolta. Il mancato rispetto di tali norme comporta, salvo altre e più gravi sanzioni, la revoca del patrocinio e l'esclusione da future concessioni per un periodo commisurato alla gravità della violazione<sup>24</sup>.

## **TITOLO III - VANTAGGI ECONOMICI**

### **Articolo 10 - Modalità di richiesta**

1. Per le domande di vantaggio economico si applicano le norme contenute nell'articolo 8 e relative alle domande di patrocinio<sup>25</sup>.
2. ...<sup>26</sup>
3. ...<sup>27</sup>

### **Articolo 11 - Procedimento di concessione**

1. La concessione del vantaggio economico è deliberata dalla Giunta Comunale, a seguito di istruttoria del settore competente, che quantificherà l'entità economica del vantaggio sulla base delle informazioni raccolte presso gli altri servizi coinvolti.
2. La deliberazione della Giunta Comunale dovrà contenere espressa motivazione relativa alla conformità della richiesta ai principi previsti nel presente Regolamento<sup>28</sup>.

---

<sup>23</sup> Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>24</sup> Comma inserito con deliberazione C.C. n°4 del 30 gennaio 2026

<sup>25</sup> Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>26</sup> Comma abrogato con deliberazione C.C. n.4 del 30 gennaio 2026

<sup>27</sup> Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>28</sup> Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

3. E' facoltà della Giunta Comunale stabilire entità e modalità di eventuali cauzioni per l'uso di strutture o beni di proprietà o in uso dell'amministrazione comunale.
4. La concessione del vantaggio economico di cui al presente articolo non esonera gli organizzatori e titolari delle manifestazioni dall'acquisizione delle necessarie autorizzazioni e/o presentazione delle previste comunicazioni.
5. L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione / iniziativa / progetto oggetto della concessione del vantaggio economico.

## **TITOLO IV – CONTRIBUTI**

### **Articolo 12 - Programmazione e criteri di attribuzione<sup>29</sup>**

1. La concessione di contributi è subordinata alla previa programmazione comunale, attraverso gli strumenti generali del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG, anche in regime di esercizio provvisorio. In tale sede è stanziata la somma per finanziare l'erogazione dei contributi per iniziative e attività da svolgersi nell'anno, distinguendo fra quelli ordinari, che debbono rappresentare almeno l'80% del complessivo stanziamento, e quelli straordinari.
2. I criteri di valutazione da utilizzare per la quantificazione del contributo, a specificazione dei criteri di attribuzione di cui all'articolo 2, dovranno comunque tenere conto dei seguenti elementi preferenziali:
  - a) sono preferiti gli interventi rivolti alla generalità dei soggetti rispetto a quelli diretti a singoli gruppi o categorie di persone;
  - b) sono preferiti gli interventi che hanno un carattere permanente o ricorrente rispetto a quelli occasionali od "una tantum";
  - c) sono preferiti gli interventi che privilegiano le peculiarità culturali e storiche del territorio;
  - d) sono preferiti gli interventi che presentano maggiore rispondenza ai programmi dell'Amministrazione, emergenti dai documenti programmatori, annuali e pluriennali;
  - e) sono preferiti gli interventi che presentano un maggiore coinvolgimento di altri Enti pubblici o altri soggetti privati;
  - f) sono preferiti gli interventi promossi da associazioni iscritte nell'Albo comunale;
  - g) sono preferiti gli interventi promossi da soggetti che hanno mostrato in passato maggior affidabilità, nel senso della effettiva realizzazione degli eventi e delle attività con i costi e secondo le linee indicate in sede di richiesta del contributo al Comune.
3. Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere inerenti all'iniziativa o attività, previsti nel preventivo economico presentato e documentabili. Sono ammissibili, in via esemplificativa, le spese relative a:
  - compensi dei soggetti, non volontari, che hanno prestato la propria opera all'interno dell'iniziativa e per i quali sono stati stipulati regolari contratti nel rispetto della normativa vigente e sono stati assolti tutti gli obblighi ed oneri previdenziali, contributivi, fiscali ed ogni altro onere disposto dalle normative e CCNL vigenti;
  - rimborsi spese di alloggio sostenute dal beneficiario per tali soggetti;
  - spese per personale volontario nei limiti di cui al comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017, previa attestazione del rappresentante legale sugli importi versati a titolo di rimborso secondo le tipologie di spese ammissibili deliberate dal soggetto richiedente, ferma in ogni caso la facoltà dell'Ente di richiedere i giustificativi di spesa indicati;
  - nolo, trasporto e montaggio/smontaggio di scenografie, service audio-luci, costumi, strumenti musicali, attrezzature;

---

<sup>29</sup> Articolo così sostituito con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

- stampa di locandine e di materiale promozionale vario, spese grafica e tipografia, inserzioni pubblicitarie;
- SIAE;
- acquisto o noleggio di materiale finalizzato esclusivamente alla realizzazione della attività o iniziativa (costumi, beni di consumo, etc.);

Non sono ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese relative a:

- rappresentanza e mera liberalità: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, etc.;
- acquisti di beni durevoli non strettamente legati all'iniziativa/progetto;
- realizzazione di strutture stabili;
- autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione.

### **Articolo 13 - Contributi ordinari<sup>30</sup>**

1. La concessione di contributi ordinari avviene previa partecipazione dei richiedenti a bandi pubblici annuali emessi dall'Amministrazione, a cui viene data adeguata pubblicità nel sito istituzionale dell'ente, e con successiva valutazione comparativa delle richieste pervenute, sulla base dei criteri di valutazione specificati nel bando.
2. Il bando è approvato dalla Giunta comunale e prevede criteri di attribuzione dei punteggi che specificano quelli indicati all'articolo 12, comma 2, prevedendo per ciascuna richiesta pervenuta l'attribuzione di un punteggio massimo pari a 30, di cui un massimo di 24 punti attribuito sulla base di parametri indicati nel bando a specificazione dei criteri indicati all'articolo 12, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), individuato in base all'istruttoria delle domande effettuata dagli uffici, e un massimo di 6 punti attribuito dalla Giunta comunale in base a un'autonoma valutazione in merito al criterio indicato all'articolo 12, comma 2, lettera d).
3. La domanda di contributo è redatta con le modalità indicate nel bando e deve pervenire, a pena di non accoglibilità, entro il termine in esso indicato.
4. Alla domanda devono essere allegati almeno, come meglio specificato nel bando:
  - a) lo statuto e/o atto costitutivo del soggetto richiedente, o la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune;
  - b) il preventivo delle spese, al netto degli eventuali ricavi;
  - c) una relazione che illustri l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento.
5. Sono finanziate in misura pari al 50% delle spese, al netto degli eventuali ricavi, come risultanti dal preventivo, le domande che hanno ottenuto il punteggio più elevato, fino a concorrenza dello stanziamento di bilancio previsto per i contributi ordinari; il bando può prevedere l'innalzamento della percentuale di finanziamento al 60% o al 70% per le domande che hanno ottenuto un punteggio superiore a certe soglie.
6. Ove il totale delle spese finanziate sulla base dei predetti criteri non esaurisca lo stanziamento di bilancio per i contributi ordinari, il residuo è reso disponibile nella quota per finanziare l'erogazione di contributi straordinari.
7. Con deliberazione della Giunta comunale è determinata la ripartizione finale dei contributi ordinari tra le domande ammesse a finanziamento, effettuata sulla base dei predetti criteri. Con tale deliberazione la Giunta comunale può prevedere la concessione, ai beneficiari che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al bando e nel rispetto del criterio di cui all'articolo 12 comma 2 lettera g), un'anticipazione del contributo in misura non superiore al 30%.

---

<sup>30</sup> Articolo così sostituito con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

8. La concessione del contributo di cui al presente articolo non comporta in modo automatico la messa a disposizione gratuita di strutture o servizi di pertinenza dell'Ente fermo restando i vantaggi eventualmente previsti da leggi e da Regolamenti vigenti, né esonera gli organizzatori e titolari delle manifestazioni dall'acquisizione delle necessarie autorizzazioni e/o presentazione delle previste comunicazioni.
9. L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente all'attività o iniziativa oggetto del contributo.

#### **Articolo 14 - Contributi straordinari<sup>31</sup>**

1. I contributi straordinari, fino a concorrenza delle disponibilità di cui all'art. 12, comma 1 e delle eventuali disponibilità di cui all'articolo 12, comma 6 sulla base dell'ordine di presentazione delle domande, sono erogati con deliberazioni della Giunta Comunale ai soggetti che ne facciano richiesta, fuori della procedura dei bandi o prima della pubblicazione di essi, per lo svolgimento di iniziative ritenute meritevoli secondo i criteri valutativi indicati nel presente Regolamento, e in particolare con presenza di almeno quattro degli elementi preferenziali indicati all'articolo 12, comma 2.
2. I contributi straordinari finanziano il 50% delle spese al netto degli eventuali ricavi, come risultanti dal preventivo allegato alla domanda.
3. La domanda di contributo straordinario, redatta con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6 e all'articolo 13, comma 4, deve pervenire almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, a pena di non ammissibilità.

#### **Articolo 15 – Rendiconto**

1. Entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione delle iniziative o attività per le quali è stato richiesto il contributo, ai fini della liquidazione del contributo concesso, i soggetti beneficiari del contributo devono trasmettere all'Amministrazione comunale il rendiconto economico dell'attività svolta, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario compilando l'apposito modello scaricabile dal sito istituzionale dell'ente<sup>32</sup>.
2. La rendicontazione deve contenere:
  - a) relazione sintetica ed illustrativa dello svolgimento dell'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
  - b) bilancio consuntivo analitico dell'iniziativa con indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell'eventuale disavanzo di spesa;
  - c) specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
  - d) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale.
3. Il responsabile del procedimento provvederà annualmente ad effettuare controlli a campione dei contributi concessi in merito alla veridicità delle dichiarazioni presentate richiedendo la relativa documentazione contabile.
4. Eventuali spese non documentabili (a titolo esemplificativo: spese telefoniche, di cancelleria, ecc.) non potranno essere ammesse<sup>33</sup>.
5. Nel rendiconto possono essere inserite esclusivamente le voci relative alle spese documentabili e non frazionabili, e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa per la quale è concesso il contributo. Possono essere inserite le voci di spesa

---

<sup>31</sup> Articolo così sostituito con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>32</sup> Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>33</sup> Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

- relative agli emolumenti del personale dipendente del soggetto beneficiario, limitatamente alla quota di attività necessaria alla realizzazione della iniziativa e necessariamente documentate dalle buste paga del personale indicato. Non possono essere inserite le spese per uso di attrezzature ed impianti di proprietà o in uso del beneficiario e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili.
6. Il responsabile del procedimento può effettuare le verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.
  7. La presentazione del rendiconto e la relativa istruttoria positiva da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.
  8. La mancata realizzazione dell'iniziativa a sostegno della quale è stato concesso il contributo comporta la non corresponsione del contributo assegnato. Qualora sia stata erogata l'anticipazione di cui all'art. 13, comma 7 il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme corrisposte<sup>34</sup>.
  9. La mancata presentazione del rendiconto entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo può comportare l'esclusione del soggetto beneficiario dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per un anno a decorrere dal termine dato per la presentazione del rendiconto. Il Responsabile del Servizio competente avrà cura di comunicare tempestivamente tale circostanza a tutti i Settori di cui si compone l'Ente.
  10. In base alla rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, allo stesso viene liquidata la somma, nel limite previsto nella delibera di concessione, che non può essere superiore al deficit effettivo risultante dal rendiconto stesso, detratto l'importo dell'eventuale anticipazione. Nel caso vi sia la concessione anche di un vantaggio economico, il totale del beneficio è dato dall'importo del contributo sommato alla valorizzazione del vantaggio.
  11. I contributi concessi a fronte di attività ricorrenti, possono essere oggetto di rendicontazione complessiva al termine di un periodo di tempo che deve essere predeterminato nell'atto di erogazione del beneficio economico.

#### **Articolo 16 – Norme finali e transitorie**

1. In sede di prima applicazione del sistema dei bandi per l'erogazione dei contributi ordinari, per l'anno 2026 la percentuale minima del complessivo stanziamento riservata ai contributi ordinari è del 50%<sup>35</sup>.

#### **Articolo 17 – ...<sup>36</sup>**

---

<sup>34</sup> Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>35</sup> Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026

<sup>36</sup> Articolo abrogato con deliberazione C.C. n. 4 del 30 gennaio 2026